

Newsletter del 23/09/2021 - In questa uscita:

- **APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIVACY NEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI**
Casi pratici di violazione e recenti provvedimenti sanzionatori del Garante Privacy - Diffusione dati personali - Condotta omissiva e diritto d'accesso
- **IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE NEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI**
Applicazione del CAD, nomina del RTD, conseguenze della mancata nomina e prossime scadenze

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIVACY NEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Casi pratici di violazione e recenti provvedimenti sanzionatori del Garante Privacy

Gli Ordini professionali, sia di livello territoriale che di livello nazionale, quali enti pubblici non economici e organismi di diritto pubblico, sono tenuti all'attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali e, pertanto, sono chiamati ad implementare appropriati presidi e misure organizzative finalizzate a gestire i dati personali di iscritti, dipendenti e terzi, a trattare le richieste di accesso, a gestire le sanzioni disciplinari e i dati c.d. "particolari" e genericamente a tutelare i diritti pertinenti agli iscritti e all'interesse pubblico.

In tale contesto, punto di riferimento essenziale è costituito dalle disposizioni del Codice della privacy¹ ed del Regolamento generale sulla protezione dei dati², le cui violazioni sono contestabili dall'interessato presso il Garante per la protezione dei dati personali e possono condurre, se accertate, a sanzioni per il titolare del trattamento.

L'illiceità del trattamento dei dati personali, in concreto, può estrinsecarsi in diversi modi e ripercorrendo 3 pronunce del Garante, ci occuperemo del trattamento illecito -e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori adottati verso Ordini professionali; in particolare gli illeciti sono riconducibili alle seguenti condotte:

- la "*diffusione dei dati*", intesa come il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione³.
- la condotta omissiva da parte del titolare (nel caso di specie l'Ordine), per non aver tempestivamente dato riscontro ad una richiesta di accesso.

Diffusione dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 146 del 2021, ha sanzionato un Ordine degli Avvocati a seguito di un reclamo concernente la pubblicazione sul sito web istituzionale del contenuto di una PEC inviata dai reclamanti al Consiglio dell'Ordine e ai singoli colleghi consiglieri. Nella PEC i reclamanti chiedevano al Consiglio di inserire alcuni punti all'ordine del giorno della successiva adunanza consiliare ed esprimevano alcune considerazioni personali in relazione ad una presunta incompatibilità di una collega a ricoprire ruoli in seno al Consiglio.

L'Ordine, pubblicando il contenuto della PEC sul sito web istituzionale, ha operato una diffusione dei dati personali dei reclamanti in assenza di un idoneo presupposto giuridico, ai

¹ D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*"

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (anche GDPR)

³ Cfr. art. 2-ter, comma 4, lett. b) del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 3⁴ del Codice Privacy e dell'art. 6 par. 1, lett. c) ed e)⁵, del Regolamento.

In particolare, tale ultima norma ha rivestito estrema rilevanza nella risoluzione del caso di specie e nella decisione assunta dal Garante, che ha considerato -a seguito dell'istruttoria- la pubblicazione della corrispondenza inviata a mezzo PEC dai reclamanti all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio dell'Ordine e dei restanti Consiglieri non necessaria ai fini dell'adempimento di un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Ordine è investito quale titolare del trattamento.

La fattispecie è stata pertanto qualificata come illecito trattamento di dati personali, la cui diffusione è avvenuta in violazione delle norme citate ed in maniera non conforme al principio di "liceità, correttezza e trasparenza" del trattamento⁶, nonché del complessivo quadro normativo posto a tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza e di "ogni altra forma di comunicazione"⁷.

In esito all'istruttoria e sulle considerazioni che precedono, il Garante ha adottato un'ordinanza di ingiunzione per l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria⁸, ricorribile dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. In aggiunta, il Garante ha altresì comminato la sanzione accessoria della pubblicazione sul proprio sito, prevista dall'art. 166, comma 7⁹ del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Condotta omissiva e diritto d'accesso

In materia di diritto d'accesso invece, il Garante è intervenuto con il provvedimento con il provvedimento n. 141 del 2021 e prima ancora, analogamente, con il provvedimento n. 276

⁴ "La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (...). La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

⁵ Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

(...)

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

⁶ Cfr. art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento.

⁷ Tutela generale prevista dall'art. 15 della Costituzione, la cui *ratio* risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (cfr. "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet", punto 5.2 lett. b).

⁸ Ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento nonché dell'art. 166 del Codice.

⁹ "7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attivita' di sensibilizzazione e di ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante"

del 2020 nei confronti di due distinti Ordini professionali territoriali. In entrambi i casi l'illiceità del trattamento di dati personali è stata ravvisata nel:

- non aver tempestivamente dato riscontro alla richiesta del reclamante di esercizio del diritto di accesso ai dati personali;
- non aver tempestivamente informato lo stesso dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale¹⁰.

Nello specifico, il Garante¹¹ ha sanzionato gli Ordini per non aver dato riscontro alla richiesta, in considerazione:

- della norma di cui all'art. 15 del Regolamento secondo cui l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere conseguentemente il diritto di accesso;
- della norma di cui all'art. 12 para. 3 del Regolamento secondo cui il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato le informazioni richieste senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa;
- della norma di cui all'art.12, para. 4 del Regolamento secondo cui se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento deve informare l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale

La violazione delle menzionate disposizioni ha determinato l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5¹², del Regolamento ai sensi dell'art. 58,

¹⁰ Cfr. art. 12, parr. 3 e 4 del Regolamento

¹¹ *"Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall'Ordine, per non aver tempestivamente dato riscontro alla richiesta del reclamante di esercizio del diritto di accesso ai dati personali e per non aver informato lo stesso dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale, in violazione dell'art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento".*

¹² *"5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:*

- a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;*
- b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;*
- c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;*
- d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;*
- e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1"*

par. 2, lett. i)¹³ del Regolamento medesimo nonché la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del provvedimento sanzionatorio, prevista dall'art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Segnaliamo il prossimo evento gratuito in materia di privacy e protezione dei dati personali, organizzato per il 18 ottobre alle ore 10:30 dal titolo "Indirizzi del Garante Privacy sul DPO in ambito pubblico"; è possibile iscriversi al link <https://my.demio.com/ref/h9D43sP7EdbCX46Y>

¹³ 1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti: (i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso

IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE NEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Applicazione del CAD, nomina del RTD, conseguenze della mancata nomina e prossime scadenze

L'art. 17, co. 1, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ("Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD") dispone che le PPAA garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo, affidando a un unico ufficio la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta.

Ciò si traduce, preliminarmente, nell'obbligo di nomina del Responsabile per la transizione al Digitale (RTD).

Tale obbligo è ritenuto applicabile anche a Ordini e Collegi professionali, di livello territoriale e nazionale, quali enti pubblici non economici, e l'applicabilità è stata reiteratamente confermata dalle comunicazioni con cui il Difensore Civico, negli ultimi mesi, ha invitato Ordini e Collegi alla pubblicazione in IPA¹⁴ del nominativo del proprio Responsabile per la Transizione al Digitale.

Il Responsabile, per espresso dettato normativo, deve essere necessariamente un "soggetto interno" all'ente, individuato nella persona che più soddisfa i requisiti richiesti dalla legge¹⁵ con competenze specialistiche finalizzate all'esecuzione di specifici compiti e il suo perimetro di attività è ampiamente delineato dalla regolamentazione attuativa al CAD.

La nomina del responsabile, il suo inquadramento nell'organizzazione ordinistica e i compiti specifici richiesti sicuramente richiedono riflessioni e adattamenti per gli Ordini e Collegi, che sono di seguito individuati e affrontati.

Nomina del RTD

L'art. 17, co. 1, del CAD, dispone che ciascuna PPAA affidi l'incarico di RTD ad un unico ufficio dirigenziale, prevedendo che, laddove non vi siano presenti posizioni dirigenziali, l'incarico possa essere affidato ad un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa che sia in possesso di adeguate competenze tecnologiche e di informatica giuridica.

In considerazione delle caratteristiche dimensionali degli Ordini e Collegi e della prevalente assenza delle figure dirigenziali, la nomina del RTD può essere conferita, anche secondo le prassi invalse, a un dipendente, ad un membro del Consiglio Direttivo, al Segretario e al Tesoriere. Sono quindi esclusi dalla nomina a RTD tutti i soggetti che non partecipino alla governance dell'ente e i consulenti esterni.

La nomina viene fatta dal Consiglio Direttivo ed è consigliabile che sia corredata di motivazione.

¹⁴ Circolare n. 3/2018 del Ministro per la PA, richiama "le amministrazioni a provvedere, con ogni opportuna urgenza, alla individuazione del RTD preposto all'ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it)"

¹⁵ Cfr. Art. 17, comma 1-ter, CAD, secondo cui "Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico".

Relativamente poi agli Ordini e Collegi sottodimensionati, si rileva la possibilità che la nomina a RTD possa essere conferita al soggetto che già copre il ruolo di RPCT e si segnala che, per esplicita previsione normativa, la funzione di RTD possa essere organizzata in forma associata tra più enti, a seguito di specifica convenzione.

Sotto il profilo meramente operativo:

- La nomina avviene con delibera dell'organo direttivo (Consiglio dell'Ordine, Consiglio Direttivo). Nella motivazione della delibera, oltre al nominativo individuato è opportuno dare evidenza della mancanza di posizioni dirigenziali (che dunque giustificano la nomina di un dipendente o di un consigliere), delle attività che lo stesso è tenuto a svolgere -anche con riferimento alla Circolare n. 3/2018 nella parte relativa a compiti e mansioni del RTD- e della circostanza che il RTD riporta direttamente al Consiglio; il RTD è a tutti gli effetti parte dell'organizzazione e si interfaccia costantemente con il DPO, il RPCT e con il Responsabile gestione documentale;
- Successivamente alla nomina, la stessa andrà registrata su Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), elenco pubblico gestito da AgID contenente i domicili digitali da utilizzare per comunicazioni, scambio di informazioni e invio di documenti tra pubbliche amministrazioni, gestori servizi di pubblici e privati. Dal 1° dicembre 2017 è stato inserito all'interno dell'anagrafica di ogni ente un campo denominato "Ufficio per la transizione al digitale", il cui responsabile coincide con il RTD. Il campo è inserito automaticamente in fase di accreditamento di ciascun ente su IPA, e non può essere eliminato; il nominativo del RTD e gli ulteriori dati richiesti saranno inseriti utilizzando la funzione "gestione unità organizzative" e selezionando "Ufficio per la transizione al digitale".

Compiti del RTD e competenze

Nella Circolare n. 3/2018 del Ministro per la PA che richiama alla nomina urgente del RTD, viene dettagliato l'elenco dei compiti attribuiti, già contenuto nell'art. 17, co.1 CAD. Il RTD ha il compito di:

- a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
- d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità;
- e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione;
- g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

- h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- i) promozione delle iniziative attinenti all'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione;
- k) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale.

La Circolare aggiunge ulteriori compiti e poteri in capo al RTD rispetto a quanto previsto dal CAD, tra cui:

- a) il potere di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell'amministrazione e/o referenti nominati da questi ultimi;
- b) il potere di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, ecc.);
- c) il potere di proporre l'adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza;
- d) l'adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della PA (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale, responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali);
- e) la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l'informatica della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- f) la predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio da trasmettere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il RTD.

Alla luce di quanto sopra, il RTD risulta soggetto dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e ciò induce a pensare che non sempre gli Ordini sono dotati di tale profilo professionale e pertanto potrebbero avere difficoltà nell'individuazione. A riguardo, fermo restando programmi di formazione e la formazione maturata "sul campo", vale la pena richiamare l'orientamento appena espresso da un Consiglio Nazionale¹⁶ secondo cui, se *"all'interno dell'ente non è stato istituito un apposito ufficio in grado di permettere la totale copertura delle competenze richieste dalla normativa in materia e il dipendente*

¹⁶ CNDCEC - Informativa n. 90/2021

individuato come RTD ha, come richiesto dalla norma, competenze preminentemente tecnico-giuridiche, si può rendere necessario il supporto di figure che integrino le competenze” facendo pertanto ricorso a figure di supporto dal RTD quali consulenti esterni con comprovata competenza ed esperienza in ambito informatico.

Mancata nomina del RTD

L'art. 17, co. 1-quater CAD istituisce l'**ufficio del Difensore civico per il digitale**, cui è possibile presentare segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD, quale è la mancata nomina del RTD. Il Difensore civico, ricevuta la segnalazione, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, provvedendo poi a segnalare le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del D.Lgs. 82/2005.

Prossime Scadenze

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle principali scadenze previste in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione per il 2021 dalla normativa di settore e dalla strategia nazionale, segnalando che le stesse potrebbero essere soggette a modifiche a seguito della prossima adozione da parte dell'AgID dell'aggiornamento annuale del Piano triennale per l'informatica nella PA 2021-2023, la cui pubblicazione è prevista entro la fine di settembre.

ADEMPIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCADENZA
Aggiornamento della dichiarazione di accessibilità dei siti web	Direttiva UE 2016/2102; Decisione di esecuzione UE 2018/1523; Legge n. 4/2004; Linee guida in materia di accessibilità	23 settembre 2021 ¹⁷
Dismissione delle credenziali di accesso ai servizi già rilasciate e diverse da SPID, CIE e CNS	Art. 24 del D. Lgs. 76/2020, c.d. "Semplificazioni", convertito con modificazioni dalla L. 120/2020	30 settembre 2021
Piena applicazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate dall'AgID	Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021 dell'AgID, che modifica le Linee guida già approvate con Determinazione n. 407/2020	Dicembre 2021
Accessibilità dei siti web: pubblicazione degli Obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro	Circolare AgID n.1/2016; Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici	Entro il 31 marzo di ogni anno

¹⁷ Entro la scadenza riportata in tabella, le PP. AA. sono tenute ad effettuare l'aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità dei siti web, utilizzando il form messo a disposizione da AgID all'indirizzo <https://form.agid.gov.it>. La Dichiarazione di accessibilità è predisposta a cura del RTD e la sua pubblicazione consente di rendere pubblico lo stato di accessibilità del sito e delle eventuali applicazioni mobile di cui è titolare la Pubblica Amministrazione. Per ulteriori indicazioni operative si veda la citata Informativa CNDCEC 90/2021, 15 settembre 2021.